

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Motivi aggiunti

nell'interesse dei Sigg.ri **DANIELE BUCCA**, nato a Barcellona P.G. il 16 agosto 1992, (C.F. BCCDNL92M16A638F), **YLENIA PINTALDI**, nata a Messina (C.F. PNTYLN93E45F158V), **MARIA GRAZIA NATALE**, nata a Sant'Agata Militello (C.F. NTLMGR93L60I199E), **CLAUDIA ABATE**, nata a Messina il 31 marzo 1993 (C.F. BTACLD93C71F158Q), **FABIO MOLINO** nata a Messina il 19 giugno 1991 (C.F. MLNFBA91H19F1580), **FEDERICA GENTORI**, nata a Messina il 6 marzo 1993 (C.F. GNTFRC93C46F158E), **MARTINA LA MANNA**, nata a Messina il 28 ottobre 1991 (C.F. LMNMTN91R68F158D), **ANNA CHIARA MAIO** nata a Barcellona P.G. il 7 aprile 1992 (C.F. MAINCH92D47F158M), **ROSSELLA SAMPINO** nata a Palermo il 5 aprile 1992 (C.F. SMPRSL92D456273T), **GIULIA LA MANNA**, nata a Messina il 13 febbraio 1993 (C.F. LMNGLI93B53F158P), **SIMONE RAPISARDA**, nato a Catania (C.F. RPSSNG83P29C351L), **MARTINA LONIA**, nata a Bagno a Ripoli (Fi) il 17 maggio 1991 (C.F. LNO MTN91E57A564S), **ENRICA PELLEGRINO**, nata a Barcellona P.G. il 26 novembre 1992 (C.F. PLLNRC92S66A638A) rappresentata e difesa oltre che dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti anche dall'Avv. Venerita Mirabile, **IRENE GASPARO** nata a Messina il 12 giugno 1992 (C.F. GSPRNI92H52F158E), **DANIEL LAVAGNINI**, nato a Patti (Me) il 3 settembre 1991 (C.F. LVGDNL91P03G377N), **GIANLUCA PINO**, nato a Messina il 17 giugno 1992, Via Marco Polo, 18/b, Contesse, c.f. PNI GLC 92H17F158E, **SERENA PATRONITI**,

nata a Patti il 6 agosto 1991, (C.F. PTR SRN91M46G377J), **PIERANGELA IRRERA**, (C.F. RRRPNG92L59F158A), **MARTINA CARIDI**, nata a Patti il 31 maggio 1991 (C.F. CRDMNT91E71G377N), **SALVATORE DOMENICO CASSONE**, nato a Reggio Calabria il 21 agosto 1991 (C.F. CSSSVT91M21H224R), **NATALE SPENA**, nato a Palermo il 13 ottobre 1992 (C.F. SPNNTL92R13G273T), **STEFANIA CARTESIO**, nata a Messina il 19 settembre 1991, residente in Milazzo, Via Risorgimento, 121, C.F. CRTSFN91P59F158E, **RUBEN LA MALFA**, nato a Palermo il 4 agosto 1992 (C.F. LMLRBN92M04G273V), **FRANCESCA RUSSO** nata a Milazzo il 3 febbraio 1993 (C.F. RSSFNC931343F206V), **DI CARA MARCELLA**, nata a Messina il 17 aprile 1992, (C.F. DCRMCL92D57F158W), **FRANCESCO IATÌ** nato a Reggio Calabria il 2 marzo 1993 (C.F. TIAFNC93C02H224D), **GIULIA LA SPINA**, nata a Messina (C.F. LSPGLI92H59F158I), **VALERIA IMBESI**, nata a Milazzo (C.F. MBSVLR88R52F206N), **ALESSANDRA ARENA**, nata a Messina il 14 settembre 1991, (C.F. RNALSN91P54F158W), **LUDOVICA FERRAÙ**, nata a Messina il 14 settembre 1993, (C.F. FRRLVC93P54F158B), **LUDOVICA IRRERA**, nata a Messina l'1 ottobre 1991, (C.F. RRRLVC91R4F158P), **FABRIZIA SAMIANI**, nata a Messina il 18 maggio 1994 (C.F. SMNFRZ93E58F158M), **CRISTINA ALLEGRA**, nata a Messina il 19 agosto 1989 (C.F. LLGCST89M59F158I), **RAMONA URSO**, nata a Messina l'1 settembre 1993 (C.F. RSURMN93P41F158U), **MARIA PIA TAMBURELLO**, nata a Messina il 23 luglio 1992 (C.F. TMBMRP92L63F158A), **MARCO COSIMO PIZZINO**, nata a Barcellona P.G. (C.F. PZZMCC93D18A638C), **GIORGIO SANSEVERINO**, nato a Corigliano il 19 agosto 1988, C.F. SNS GRG 88M19D005L, **GIULIA LOIACONO**, nata a Messina il 30 maggio 1993 (C.F.

LCNGLI93E70F158K), **MARTINA CAVO**, nata a Messina il 23 luglio 1991, (C.F. CVAMTN91L63F158E), **MARTA STELLA BRIENZA** nata a Messina il 26 luglio 1991 (C.F. STLMRT91L66F158U), **FIUMARA EDOARDO VINCENZO**, nato a Vibo Valentia, c.f. FMRVNC93L11F537J, **GLORIA D'ANDREA**, nata a Messina il 23 ottobre 1992, (C.F. DNDGLR92R63F158X), **ADRIANA LOMBARDO**, nata a Mistretta il 10 gennaio 1992, C.F. LMBDRN92B50F251G), **CALDERONE CONSUELO PIA** nata a Messina il 9 settembre 1992 (C.F. CLDCSL92A49F158W), **NICOLETTA LUXI** nata a Messina il 6 maggio 1993 (C.F. LXUNLT93E46F158E), **COSIMO GALLETTI**, nato a Messina il 12 dicembre 1992 (C.F. GLLCSM92J12F158Y), **MARIA FEDERICA FERLAZZO**, nata a Messina (Me) il 24 agosto 1993 (C.F. FRLMFD93M64F158S), **CAROLINA, MARIA CUSMANO**, nata a Messina il 3 agosto 1992 (C.F. CSMCLN92M43F158L), **DAVIDE URSO**, nato a Milazzo il 24 gennaio 1989 (C.F. RSUDVD89A24F206TT), **MANUELA VACALEBRE**, nata a Reggio Calabria il 19 settembre 1992, rappresentati e difesi, per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle *mails* santi.delia@avvocatosantidelia.it - bonettimichele@libero.it e *pec* avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org,

nel giudizio R.G. n. 3334/11 contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, e

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore *pro tempore*,

e nei confronti

della Sig.na **FRANCESCA CICIARELLO**, nata a Cosenza il 16/06/1990 n.q. di
candidata collocata alla posizione n. 220 in graduatoria e ultima degli ammessi a
seguito dell'ultimo scorrimento;

della Sig.na **KHERAD PISHEH SAMANEH**, nella qualità di ultimo candidato
extracomunitario ammesso nella graduatoria agli stessi riservata

nonché

nei confronti di tutti i candidati di tutti i candidati collocati nella graduatoria degli
ammessi al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
dell'Università di Messina, evocati in giudizio, *ex art. 41 e 49 c.p.a.*, in
ottemperanza all'ordinanza 22 dicembre 2011, n. 3142

- controinteressati -

per l'annullamento, in parte qua,

a) della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia per l'a.a. 2011/2012, pubblicata il 22 settembre 2011, approvata dal
Rettore dell'Università di Messina con D.R. n. 2543/2011 del 22 settembre 2011,
nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre il 200° posto e, quindi, non
ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano
l'iscrizione dei ricorrenti;

a1) dei verbali della Commissione del concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula tutti già impugnati con il ricorso principale, anche in relazione alle modalità di custodia dei documenti di concorso e correzione degli elaborati.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSE:

I presenti motivi aggiunti vengono proposti al solo fine di censurare le conseguenze derivanti dallo smarrimento dei plichi di concorso contenenti, tra l'altro, il testo integrale ed ufficiale della sequenza delle domande somministrate ad ogni singolo candidato.

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA

**LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO
14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 15 GIUGNO 2011 E DELL'ALLEGATO 1
AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE -
VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI
PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI
POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ,
TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

1. Come ampiamente dedotto con i motivi da I a VI del ricorso principale, **che qui si riepilogano al solo fine di comprenderne l'incidenza circa l'ulteriore motivo di ricorso oggi spiegato**, la violazione dell'anonimato è palese. Sul punto v'è già un precedente specifico del Consiglio di Stato di appena due mesi fa proprio contro l'Ateneo di Messina (Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

Dopo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ordinata da codesto On.le T.A.R. e le pesantissime critiche rivolte in sede istruttoria anche dal T.A.R. Lazio (R.G. n. 55/09, O.C.I. n. 2024/11) è stato cambiato il sistema di gestione della prova ma non il risultato che rimane platealmente illegittimo.

In tutti i verbali di concorso, infatti, viene dato atto che alla fine della prova "*...i commissari hanno consentito, come previsto dal bando, la consegna degli elaborati da parte dei candidati. **Più specificamente i commissari hanno***

controllato:

a) la concordanza tra numero seriale del compito e numero seriale della scheda anagrafica” e

“hanno poi verificato la chiusura del modulo risposte”.

Nonostante il Consiglio di Stato avesse chiarito come *“appare particolarmente fondata la censura di violazione del principio dell’anonimato delle prove da correggere”* giacchè le *“operazioni compiute dalla Commissione [hanno] rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di ASSICURARE CHE LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI AVVENISSE NEL PIÙ STRETTO ANONIMATO e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l’imparzialità dell’Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome del candidato”*, anche quest’anno la circostanza è stata, seppur con modalità diverse, **ripetuta.**

Per plateale ammissione dei commissari in tutti i verbali di concorso, infatti, al momento della consegna del plico da parte dei candidati, si è provveduto a fare proprio quello che la *lex specialis* di concorso non consente di fare alla commissione e cioè verificare **“la concordanza tra numero seriale del compito e numero seriale della scheda anagrafica”**.

Prima della correzione, quindi, i commissari di Messina sapevano a chi apparteneva quel determinato codice.

Potrebbe bastare ma, incredibilmente, v’è dell’altro.

Come risulta dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da numerosi partecipanti alla prova, la commissione, a differenza dell'anno passato, ha chiamato i candidati alla consegna delle buste in ordine di sedia e, l'assegnazione di tale posto, è indicato nei registri di ingresso e uscita (in ordine alfabetico) ove i candidati apponevano le loro firme.

Ma tale modalità, al pari della precedente, rende *“possibile rintracciare con sicurezza la prova consegnata da ciascun candidato”*, giacchè *“hanno rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di assicurare che la correzione degli elaborati avvenisse nel più stretto anonimato e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l'imparzialità dell'Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome del candidato. Né il sistema del ritiro delle buste trova giustificazione alcuna nelle finalità fissate per il concorso di ammissione”*.

2. Se possibile ancora più eclatante è ciò che i commissari hanno ritenuto di fare in data 14 settembre 2011.

Non serve ricordare a codesto On.le Collegio ed alla difesa erariale che legge, che le regole dell'anonimato sono volte ad *“ASSICURARE CHE LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI AVVENISSE NEL PIÙ STRETTO ANONIMATO”* (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

La Commissione di Messina, tuttavia, non sembra aver chiara tale elementare regola tant'è che, in data 14 settembre 2011, alle ore 8,30, ha *“proceduto all'elencazione in ordine alfabetico delle 1599 schede anagrafiche dei*

candidati che hanno sostenuto regolarmente la prova in oggetto". Già in questo momento, quindi, la Commissione, in ragione del fatto che il codice segreto è presente sul modulo anagrafica, ha potuto sapere a quale candidato apparteneva quel determinato codice.

In quella seduta, tuttavia, non avveniva alcun abbinamento tra l'anagrafica ed i codici segreti corretti dal CINECA giacchè, stante quanto risulta dal verbale, i lavori della giornata si sono conclusi alle ore 16,30 a completamento della sopra descritta attività.

La Commissione, quindi, in data 14 settembre 2011, **prima che il CINECA correggesse i compiti**, ha nuovamente dichiarato di poter abbinare il codice segreto dei candidati alla loro anagrafica.

Il giorno successivo, sempre alle ore 8,30, la medesima Commissione ha proceduto alla *"creazione di un file contenente i dati anagrafici contenuti in ogni scheda anagrafica compilata con il relativo numero seriale"*. Ancora una volta, però, nessuna correzione è giunta dal CINECA e, quindi, nessun punteggio viene attribuito ai codici segreti che, frattanto, da oltre 48 ore (ma in realtà dal giorno della prova), hanno un nome per tutta la Commissione.

Solo il 16 settembre 2011, sempre alle ore 8,30, avviene l' *"accoppiamento del file contenente i dati anagrafici dei candidati che hanno regolarmente sostenuto la prova e il relativo numero seriale con il file inviato dal Cineca e ricevuto, via internet, dal Presidente della Commissione, contenente i risultati della correzione dei moduli risposta dei candidati"*.

La Commissione, quindi, è documentale, ha platealmente anticipato il momento di apertura delle scatole contenenti le schede anagrafica alle 48 ore antecedenti la ricezione del file di correzione da parte del CINECA.

Era questo, come è sin troppo semplice notare, l'atto di impulso all'esito del quale la Commissione avrebbe dovuto iniziare il procedimento volto all'abbinamento delle anagrafiche con i codici segreti di correzione. È il punto 15 del più volte richiamato allegato 1 al D.M. 15 giugno 2011, infatti, a chiarire come *“le graduatorie sono predisposte dopo aver abbinato i codici dei candidati e relativi punteggi ottenuti in esito alla prova con l'anagrafica in possesso dell'Ateneo”*.

3. **Oggi tutto ciò trova la chiusura del cerchio con la denuncia resa dal R.U.P. dell'Ateneo, alla Questura di Messina circa il furto delle brutte copie dei compiti il 6 dicembre 2011.**

Dopo 3 mesi esatti dalla prova, sulla base delle sollecitazioni del sottoscritto difensore al rilascio di tale documentazione, l'Ateneo denuncia che ignoti hanno rubato i compiti.

Oggi, quindi, **nessuno può mai sapere se la sequenza di domande somministrate ai ricorrenti è quella che il CINECA assume che aveva predisposto.**

E ciò nonostante l'art. 10, Allegato 1 al D.M. 15 giugno 2011, prevedesse espressamente che *“il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula, al momento della consegna dei moduli risposta, ed in presenza di ciascun candidato,*

deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso ai documenti il seguente materiale:

il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal candidato;

i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;

la scheda anagrafica”.

Il questionario cartaceo è l'unica prova che a quel candidato è stata somministrata quella data sequenza di domande; al Cineca, è evidente, non solo non esiste alcun verbale di correzione, ma non esiste nemmeno alcun verbale della sequenza di domande attribuite a quel dato codice.

Niente di niente.

Prima del 5 settembre 2011, quando il CINECA ha provveduto ad elaborare la sequenza di domande per ogni codice, non ha redatto alcun verbale.

Non v'è alcun documento da cui risulta che, ad esempio, il CODICE CINECA del ricorrente BUCCA abbia quella determinata sequenza di domande. Non serve ricordare che, negli anni passati, proprio con provenienza CINECA, sono stati molteplici i casi di errori di stampa questionari, inversione di domande e risposte (si ricorderà il caso di Architettura del 2008 e quello di quest'anno su Brescia e Palermo per professioni sanitarie) o intoppi analoghi (si ricorderà l'eclatante caso del ricorrente CAMMALLERI che portò, dopo mesi di reticenza, su ordine di codesto On.le T.A.R., la Guardia di Finanza ad entrare al CINECA ed

accertare che, oggi come allora, non si redige alcun verbale, Sez. I, R.g. n. **2710/09**).

Al primo dei ricorrenti basta l'inversione, che nessuno oramai può verificare, di due sole domande per superare l'ultimo ammesso.

È forse per questo che parte ricorrente, nonostante sia assolutamente certa di aver dato delle risposte corrette ad alcune domande, ora non ritrova nella propria scheda l'opportuna corrispondenza? Mancano alcune risposte che parte ricorrente ritiene di aver fornito, in altre la risposta è opposta rispetto a quella che ricorda di aver rassegnato.

Per questo si contesta la prova asseritamente attribuita a parte ricorrente e, in mancanza della verbalizzazione e della brutta copia, non si può comprendere come e perché ciò sia accaduto.

Ci chiediamo quali conseguenze ci fossero state se fosse stato uno dei ricorrenti a farsi rubare la domanda di partecipazione. Nessun T.A.R. l'avrebbe riammesso dopo la scontata esclusione.

Ci chiediamo ancora, per confutare in anticipo le difese che verranno portate *ex adverso*, che valore fosse stato attribuito ad un documento digitale fornito da un qualsiasi cittadino, privo dei requisiti che la legge (**Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82**) individua per i documenti digitali. Riteniamo assolutamente nessuno.

Che valore ha, allora, in assenza dell'originale della sequenza delle

domande somministrate ai candidati di Messina, il solo documento digitale presente sul sito del CINECA (che i ricorrenti, non a caso, non hanno prodotto in giudizio) in mancanza di un qualche verbale avente data e provenienza certa che confermi che quella determinata sequenza è stata elaborata in data X, imbustata in data Y, spedita a Messina in data Z, somministrata a quel dato candidato in data 5 settembre 2011 e corretto dal CINECA in data W?

Stessa circostanza può ripetersi in merito al file di trasmissione della correzione spedito dal CINECA all'Ateneo in una data che nessuno conosce e, comunque, dopo il 14 settembre 2011 (cfr. motivo I, punto 1.2) non essendo alcun verbale ove si da atto dell'avvenuta trasmissione.

Si è certi che non ne ha, evidentemente, nessuno.

Dopo i fatti che hanno portato gli atti del concorso di Messina alla Procura della Repubblica e dopo che il Consiglio di Stato ha dichiarato che la gestione del concorso è stata illegittima per 10 anni, oggi, dopo 3 mesi dalla prova, dopo la notifica del ricorso in cui si contesta nuovamente la plateale violazione dell'anonimato, spariscono i compiti. Gli unici dai quali si può ricavare la prova “*regina*”. Ma chi è causa dei suoi mali non può che piangere se stesso.

Lo scorso anno, ad esempio, ed è su questo che la Procura della Repubblica sta lavorando, il sottoscritto difensore ha ottenuto copia e depositato in giudizio, TUTTI i compiti degli ammessi. Da questi si ricavava agevolmente, ad esempio, che diversi “genietti” avevano risposto a numerosi quesiti scientifici senza alcun tipo di ragionamento necessario ad arrivare alla soluzione.

Il questionario era l'unico sito ove poter prendere appunti e ragionare. E se il candidato in questione non è Heistein ha copiato o qualcuno ha fatto il compito per lui. Su tali circostanze, forse, la Procura della Repubblica, poteva ottenere importanti indizi.

La sparizione, il furto – ognuno lo chiami come meglio crede – di fogli privi di qualsiasi valore economico getta profondi dubbi sulla gestione di questo concorso.

In un caso analogo è stato statuito che *“un simile comportamento da parte della Commissione incaricata di elaborare i quesiti rende impossibile qualunque valutazione successiva sulla legittimità del suo operato, il quale – essendo preordinato, si badi, all'esercizio di una pubblica funzione - avrebbe dovuto ispirarsi a canoni di correttezza, logicità, congruenza e proporzionalità. Il non aver predisposto nemmeno le minime ed usuali regole di trasparenza che ogni pubblica amministrazione è tenuta ad osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità non solo della fase di individuazione degli 80 quesiti per il test, ma di tutto il procedimento di selezione dei “migliori” potenziali studenti ammessi a frequentare il primo anno di corso”* (T.A.R. Lazio III sez. 5986/2008).

Come può dirsi, in altri termini, rispettato il principio di trasparenza dell'attività amministrativa se non vi è concreta e completa traccia di quanto è accaduto?

Le censure che conclusivamente si devono formulare, sono la **violazione**

delle regole di trasparenza e della buona amministrazione della pubblica amministrazione, nonché l'eccesso di potere per sviamento, che si denunciano.

4. Bisogna ricordare, infine, che la sparizione del questionario è certamente fondamentale in sede di correzione e successiva verifica della paternità del compito.

È comune in tutti i casi di esercizio intellettuale, tanto più nelle prove di accesso selettive come quelle affrontate da parte ricorrente, che gli appunti della “brutta” esplicitano le argomentazioni che sottendono il ragionamento seguito per la risposta finale.

Questi appunti, inoltre, diventano fondamentali nel caso di specie, dal momento che i quesiti del test non hanno seguito la regola osservata dai formulari ministeriali, secondo la quale tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà “*individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o probabili*”.

La possibilità di individuare due risposte esatte per uno stesso quesito, oltre a comportare un consequenziale disorientamento del candidato, rappresenta una inutile perdita di tempo: sebbene due o più risposte sono inquadrare come corrette, il candidato si trova comunque a scegliere una e una sola risposta.

A tal proposito solo il confronto con gli appunti della minuta può motivare l'attribuzione del punteggio come risposta esatta e la dimostrazione della spendita di tempo del candidato.

La mancanza di tale supporto (che obbligatoriamente deve essere

custodito dall'Ateneo per espressa previsione della *lex specialis* di concorso –

cfr. art. 10, Allegato 1 al D.M. 15 giugno 2011), quindi, dimidia persino il diritto di difesa dei ricorrenti che, a questo punto, nonostante siano in possesso di una perizia redatta da 15 tra docenti universitari, della scuola superiore, scienziati e tecnici, devono abbandonare la possibilità di contestare tali quesiti non potendo dimostrare come sugli stessi avevano ragionato.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intimare, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica, *“in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale”* (T.A.R. Napoli, n. 5051/11, cit.).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *“il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia*

*di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, **con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale**" (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).*

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*.

Non vi è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *“sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica” e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa “sia in tutto o in parte possibile (art. 2058 c.c.).*

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento dell'istanza cautelare contenuta in ricorso e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti impugnati nell'epigrafe del ricorso e dei presenti motivi aggiunti e solo per quanto di interesse dei ricorrenti, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *"limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea"* riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano *"al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione"* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi da I a VI e il primo motivo aggiunto oggi proposto, se favorevolmente delibati, conseguono

l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimete **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.;**

3) in ulteriore ipotesi in cui, i motivi da I a VI e il primo motivo aggiunto oggi proposto, si riterranno idonei ad ottenere l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione e non si ritenga di condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., **provveda alla delibazione, in via principale, del motivo di ricorso n. IX e, in accoglimento dello stesso, condanni l'Ateneo ad attribuire i posti comunque disponibili esclusivamente ai ricorrenti, anche ai sensi del disposto dell'Adunanza Plenaria n. 14/11** [*“è vero che gli appellanti non figurano, attualmente, come i soggetti i quali potrebbero essere assunti immediatamente, a tempo indeterminato, attraverso la procedura di scorrimento. Ma resta comunque intatto il loro interesse all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di utilizzare la precedente graduatoria, tenendo conto della possibilità, non irragionevole, di rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati in migliore posizione nella classifica”* (Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14)];

4) in via ulteriormente gradata e ove la collocazione dei ricorrenti non consenta di beneficiare dell'accoglimento del motivo di ricorso n. IX, in accoglimento dei motivi da I a VIII, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che con i presenti motivi aggiunti non si impugnano nuovi provvedimenti e quindi non è dovuto alcun contributo unificato.

Messina, 25 gennaio 2012

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Avv. Santi Delia, in base alla Legge n. 53 del 21 gennaio 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata in data 28 aprile 2010, n. 63/10, previa iscrizione al n. 65 del mio cronologico, ho notificato per conto dei Sigg.ri Daniele Bucca e altri il superiore atto a:

1) **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA**, Via Vecchia Ognina, 149, C.A.P. 95127, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76487109590-7**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Santi Delia

2) **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA**, Via Vecchia Ognina, 149, C.A.P. 95127, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76487109592-9**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Santi Delia

3) il **CINECA**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, Via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76487109591-8**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Santi Delia

4) Sig.na **FRANCESCA CICIARELLO**, nata a Cosenza il 16/06/1990 n.q. di candidata collocata alla posizione n. 220 in graduatoria e ultima degli ammessi a seguito dell'ultimo scorrimento, Via Raffaello Sanzio, 87036 Rende (Cosenza), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76487109589-5**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Santi Delia

5) Sig.na **KHERAD PISHEH SAMANEH**, nella qualità di ultimo candidato extracomunitario ammesso nella graduatoria agli stessi riservata, residente in Via Trieste, 14, 95127, Catania, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76487109588-4**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Santi Delia

6) tutti i candidati di tutti i candidati collocati nella graduatoria degli ammessi al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina, evocati in giudizio, *ex art. 41 e 49 c.p.a.*, in ottemperanza all'ordinanza 22 dicembre 2011, n. 3142, e per essi al R.U.P. presso Università di Messina, Piazza Pugliatti, 1, 98100, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76487109587-3**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Santi Delia